COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 31.5.2012
COM(2012) 246 final

2012/0129 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

RELAZIONE

In base al pertinente mandato conferito dal Consiglio[1], la Commissione, a nome dell'Unione europea, ha condotto negoziati con il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia al fine di rinnovare il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia, dall'altro. In seguito ai suddetti negoziati, il 3 febbraio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di tre anni decorrenti dal 1º gennaio 2013.

La presente procedura concernente la ripartizione delle possibilità di pesca a norma del suddetto protocollo è avviata contemporaneamente alle procedure concernenti la decisione del Consiglio, con l'approvazione del Parlamento europeo, relativa alla conclusione del nuovo protocollo, nonché la decisione relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria del protocollo stesso.

Il nuovo protocollo è conforme agli obiettivi dell'accordo di partenariato nel settore della pesca volti a rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Groenlandia e a promuovere un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella ZEE della Groenlandia, nell'interesse di entrambe le Parti.

In conformità del trattato, occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

Va inoltre osservato che le possibilità di pesca concesse in determinate acque non appartenenti all'Unione per alcuni stock o gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali sono stabilite di anno in anno dal regolamento del Consiglio recante fissazioni delle possibilità di pesca annuali. Tenuto conto della specificità della pesca del capelin, che si differenzia notevolmente dagli altri stock, la campagna di pesca per tale specie va dal 20 giugno al 30 aprile dell'anno successivo; a tal fine occorre che il Consiglio conferisca alla Commissione competenze di esecuzione.

La Commissione propone, sulla base di quanto precede, che il Consiglio adotti il presente regolamento.

[1] Adottato in occasione della 3108ª riunione del Consiglio (Agricoltura e pesca) di martedì 19 luglio 2011 (elenco dei punti "A" del documento 12843/11).

2012/0129 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/2007 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro[1].

(2) Poiché l'attuale protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro ("il protocollo") giunge a scadenza il 31 dicembre 2012, il 3 febbraio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo accorda ai pescherecci dell'Unione possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia.

(3) Il […] il Consiglio ha adottato la decisione n. …./2012/UE relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo[2].

(4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 settembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[3].

(5) Le possibilità di pesca concesse in determinate acque non appartenenti all'Unione per alcuni stock o gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi

---

1 GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1.

2 GU L […] del […], pag. […].
GU: inserire la data, il numero e il riferimento alla GU per la decisione.

3 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

internazionali sono stabilite di anno in anno dal regolamento del Consiglio recante fissazione delle possibilità di pesca annuali.

(6) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie[4], qualora risulti che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

(7) È necessario conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento per quanto riguarda la revisione della ripartizione dei contingenti assegnati all'Unione per la pesca del capelin nelle acque della Groenlandia.

(8) Il protocollo attuale scadrà il 31 dicembre 2012 e il nuovo protocollo deve essere applicato in via provvisoria dal 1º gennaio 2013; è quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Se, alla data fissata nell'allegato del presente regolamento per ciascuno degli stock considerati, le domande di autorizzazione di pesca presentate dagli Stati membri nell'ambito del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, non esauriscono tutte le possibilità di pesca assegnate annualmente in conformità di detto protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

2. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 è fissato a dieci giorni lavorativi.

3. Per ciascuno degli stock elencati nell'allegato la Commissione comunica agli Stati membri il livello di utilizzazione delle possibilità di pesca determinato in base alle domande di licenza ricevute entro:

   (a) un mese prima della data prevista nell'allegato e

   (b) la data prevista nell'allegato.

[4] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

4. La Commissione rivede i contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV sulla base del TAC e della sua assegnazione all'Unione stabiliti dalla Groenlandia in conformità dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro e del relativo protocollo.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2013.

3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Date di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 3:

Stock	Data
Gamberello boreale nelle sottozone CIEM XIV e V	1º agosto
Ippoglosso nero nelle sottozone CIEM XIV e V	15 settembre
Ippoglosso atlantico nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1	1º settembre
Ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 — a sud di 68° di latitudine nord	15 ottobre
Gamberello boreale nella sottozona NAFO 1	1º ottobre
Scorfano pelagico nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1F	1º settembre
Scorfano demersale nelle sottozone CIEM XIV e V e nella sottozona NAFO 1F	1º settembre
Grancevola artica nella sottozona NAFO 1	1º ottobre
Merluzzo bianco nella sottozona CIEM XIV e nella sottozona NAFO 1	31 ottobre